



REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 2161/2024 Prot. n. 0301762 del 08/11/2024

Entrata in vigore 27 novembre 2024

Sommario

Articolo 1 - Scopo e campo di applicazione	2
Articolo 2 - Definizioni come da D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e ss.mm.ii).....	2
Articolo 3 - Soggetti e categorie di riferimento	4
Articolo 4 - Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro in materia di esecuzione delle attività di manutenzione	4
Articolo 5 - Obblighi ed attribuzioni del responsabile di struttura in materia di esecuzione delle attività di manutenzione.....	5
Articolo 6 - Obblighi ed attribuzioni del responsabile dell'attività di ricerca in materia di esecuzione delle attività di manutenzione	5
Articolo 7 - Obblighi ed attribuzioni degli operatori in materia di esecuzione delle attività di manutenzione	6
Articolo 8 - Divieti.....	6
Articolo 9 - Gestione dei contratti di manutenzione	7
Articolo 10 - Norme Finali	8
ALLEGATO TECNICO 1 - Elenco non esaustivo degli interventi considerati manutenzione preventiva e correttiva a carico del datore di lavoro e messi in opera dall'Ufficio Manutenzione di concerto con il Servizio Prevenzione e Protezione	9
ALLEGATO TECNICO 2 - Elenco non esaustivo degli interventi considerati manutenzione ordinaria messi in opera dall'Ufficio Manutenzione e dal Servizio Prevenzione e Protezione, per quanto di propria competenza.....	10

ALLEGATO TECNICO 3 - Elenco degli interventi considerati manutenzione straordinaria messi in opera dall'Ufficio Manutenzione di concerto con il Servizio Prevenzione e Protezione e Ufficio Lavori Pubblici.....	11
ALLEGATO TECNICO 4 - Elenco non esaustivo degli impianti speciali ai fini di ricerca consegnati formalmente ai responsabili della linea di ricerca o acquistati dagli stessi	13
ALLEGATO TECNICO 5 - Richieste di intervento all'Ufficio Manutenzione	13

Articolo 1 - Scopo e campo di applicazione

1. I principi fondamentali della manutenzione sono:
 - a) mantenere le strutture (intese come edifici o parti di edifici, accessori e finiture degli edifici), gli impianti tecnologici, le macchine e le attrezzature (comprese le apparecchiature scientifiche) in grado di funzionare nelle condizioni stabilite dal costruttore;
 - b) garantire la sicurezza degli operatori e la tutela ambientale;
 - c) prolungare la vita utile di strutture, impianti tecnologici, macchine e attrezzature;
 - d) prevenire i guasti al fine di evitare di intervenire successivamente.
2. Scopo del presente regolamento è definire la metodologia univoca per l'esecuzione degli interventi di manutenzione, mediante emanazione di procedure e metodiche di lavoro destinate agli interventi di manutenzione.
3. Il presente regolamento si applica a tutte le operazioni di manutenzione descritte nell'articolo 2 e negli Allegati Tecnici, svolte direttamente o per tramite di terzi, presso le strutture universitarie od ambienti diversi dalle aree edificate, ma ricadenti nella definizione di luoghi di lavoro, quali, ad esempio, siti di scavo archeologico, campionamento geologico, rilevamento architettonico, urbanistico, ambientale e comunque qualsiasi altra attività lavorativa svolta presso siti esterni alle aree edificate, istituite dall'Università ed individuate come tali negli Atti generali di Ateneo.

Articolo 2 - Definizioni come da D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia e ss.mm.ii)

1. Ai fini della applicazione di quanto previsto dal presente regolamento, si intende per:

- a) **manutenzione:** combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, volte a mantenere od a riportare alla corretta funzionalità e/o fruibilità d'uso edifici o parti di edificio, accessori e finiture degli edifici, impianti tecnologici, macchine, attrezzature, apparecchiature scientifiche;
- b) **manutenzione preventiva:** la manutenzione eseguita ad intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di macchine, attrezzature, apparecchiature scientifiche (Allegato Tecnico 1);
- c) **manutenzione ordinaria:** gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (Allegato Tecnico 2);
- d) **manutenzione correttiva o incidentale:** la manutenzione eseguita a seguito del manifestarsi del guasto e volta a riportare macchine, attrezzature, apparecchiature scientifiche nello stato di regolare funzionalità;
- e) **manutenzione straordinaria:** le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico. Si tratta quindi di interventi correttivi atti ad aumentare in modo significativo il valore residuo e/o la longevità del sistema, il cui scopo non è dettato da una esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento ma piuttosto da una gestione economica, nel tempo, del sistema mantenuto (Allegato Tecnico 3);
- f) **restauro:** qualsiasi intervento su unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale, per specifici pregi o caratteri architettonici ed artistici;
- g) **committente:** soggetto per conto del quale viene svolta l'attività di manutenzione, a seguito di stipula di regolare contratto;
- h) **appaltatore:** soggetto incaricato dal committente di svolgere l'attività di manutenzione prevista dai termini contrattuali;
- i) **impianti generali:** gli impianti di distribuzione di acqua sanitaria, di riscaldamento (e condizionamento se presente), gli impianti elettrici e gli impianti di rivelazione incendi;

- j) **impianti speciali:** ogni tipologia di impianto generale che deve essere modificato ai fini di ricerca, e ogni altro specifico impianto che risulti necessario realizzare, o sia presente, ai fini di ricerca, come indicato nell'Allegato Tecnico 4.

Articolo 3 - Soggetti e categorie di riferimento

1. Ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dal presente regolamento e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e del decreto del MURST 5 agosto 1998, n. 363 il **datore di lavoro** dell'Università degli Studi di Ferrara è individuato sempre e per ogni struttura nel Rettore/Rettrice.
2. Per **responsabile dell'attività di didattica o di ricerca** si intende la persona che coordina o dirige le attività di ricerca o di didattica e che risponde direttamente dell'applicazione e dell'osservanza delle norme operative sulla sicurezza.
3. Per **responsabile di struttura** si intende il Direttore del Dipartimento, il Direttore/Coordinatore dei Centri e il Direttore Generale per le sedi amministrative.
4. Per **operatore** si intende il lavoratore che, avendo ricevuto adeguata formazione ed informazione sui rischi e sulle procedure da adottare ai fini della sicurezza può effettuare la manutenzione ordinaria delle attrezzature.

Articolo 4 - Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro in materia di esecuzione delle attività di manutenzione

1. Sono a carico del Rettore la **manutenzione preventiva** e la **manutenzione correttiva**, limitatamente agli impianti, alle macchine ed attrezzature rilevanti ai fini del mantenimento della salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'Allegato Tecnico 1.
2. Sono altresì poste a carico del Rettore, per il tramite dell'Area Tecnica, le **manutenzioni straordinarie** riguardanti gli impianti e attrezzature di cui all'Allegato Tecnico 1 e gli interventi di **restauro**.
3. Per le attività di manutenzione di cui ai precedenti commi il Rettore, per il tramite dell'Area Tecnica, pone in essere le tecniche operative e le attività necessarie ad effettuare il controllo della manutenzione, nonché tutte le azioni programmate necessarie alla assicurazione della manutenzione.

Articolo 5 - Obblighi ed attribuzioni del responsabile di struttura in materia di esecuzione delle attività di manutenzione

1. Sono poste a carico del responsabile di struttura le segnalazioni relative alla necessità di **manutenzioni ordinarie** dei locali e degli impianti di cui all'Allegato Tecnico 2, all'Ufficio Manutenzione ed al Servizio di Prevenzione e Protezione, per quanto di rispettiva competenza.
2. Sono altresì a carico del responsabile di struttura le manutenzioni **preventive e correttive o incidentali**, limitatamente alle macchine ed attrezzature per uso didattico consegnate formalmente ai dipartimenti o acquistate dagli stessi, di concerto con l'Area Tecnica e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, per quanto di rispettiva competenza. Per i laboratori condivisi da più dipartimenti, l'onere dell'intervento di manutenzione sarà concordato tra i responsabili di struttura.
3. Il docente o il tecnico di laboratorio che dovessero rilevare malfunzionamento o rotture delle macchine ed attrezzature utilizzate per la didattica devono segnalarlo con tempestività al direttore di dipartimento.
4. Al responsabile di struttura è data facoltà di assumere gli oneri derivanti dalle attività di manutenzione preventiva e correttiva, svolte su macchine ed attrezzature utilizzate per la ricerca scientifica.
5. Il responsabile di struttura che venga a trovarsi nella necessità di ottenere interventi di manutenzione specificati negli allegati tecnici 1, 2 e 3 del presente regolamento, lo segnala attraverso le modalità indicate nell'Allegato Tecnico 5.

Articolo 6 - Obblighi ed attribuzioni del responsabile dell'attività di ricerca in materia di esecuzione delle attività di manutenzione

1. Sono poste a carico del responsabile dell'attività di ricerca in laboratorio la manutenzione ordinaria, **preventiva** e la manutenzione **correttiva o incidentale** limitatamente agli impianti di cui all'Allegato Tecnico 4 e alle macchine ed attrezzature per uso di ricerca scientifica consegnate formalmente ai dipartimenti e/o ai responsabili di didattica e di ricerca o acquistate dagli stessi.

2. Per le attività di manutenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il responsabile dell'attività di didattica e di ricerca, coordinandosi con il responsabile di struttura e condividendo le scelte con l'Ufficio Manutenzione e Servizio Prevenzione e Protezione, pone in essere le tecniche operative e le attività necessarie ad effettuare il controllo della manutenzione, nonché tutte le azioni programmate necessarie alla assicurazione della manutenzione.
3. La realizzazione degli impianti integrativi deve essere realizzata a regola d'arte, e la ditta esecutrice deve rilasciare la dichiarazione di conformità

Articolo 7 - Obblighi ed attribuzioni degli operatori in materia di esecuzione delle attività di manutenzione

1. Agli operatori dell'Università degli Studi di Ferrara è fatto tassativo obbligo di non intraprendere alcun tipo di attività di manutenzione per le quali siano richieste dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e tecniche, specifica abilitazione professionale.
2. Sono consentite le attività di manutenzione su macchine, attrezzature ed apparecchiature scientifiche, esclusivamente nei limiti di quanto eventualmente previsto dai rispettivi libretti di uso e manutenzione delle macchine, attrezzature, apparecchiature scientifiche.

Articolo 8 - Divieti

1. E' fatto divieto ai responsabili di struttura, ai responsabili di didattica e di ricerca, agli operatori di realizzare, o modificare, autonomamente gli impianti generali e speciali. Ogni eventuale modifica, o installazione di impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Manutenzione e dal Servizio Prevenzione e Protezione in quanto, ogni singolo intervento deve essere valutato dal punto di vista della fattibilità tecnica, dal punto di vista della disponibilità energetica del sito di installazione, oltre che in relazione ai vincoli legati all'edificio e la sua eventuale tutela storico-artistica.
2. L'Ufficio Manutenzione e il Servizio Prevenzione e Protezione, ciascuno per la parte di propria competenza, forniranno indicazioni sulle modalità di installazione dei nuovi impianti ai responsabili di struttura, ai responsabili di didattica e di ricerca, agli operatori, i quali, utilizzando fondi dipartimentali o di ricerca, provvederanno ad affidare la progettazione ad

un professionista, nonché la realizzazione dell'impianto da parte di una ditta specializzata del settore. Al termine dei lavori, l'Ufficio Manutenzione e il Servizio Prevenzione e Protezione, riceveranno dai responsabili di struttura o dai responsabili di didattica e di ricerca le dichiarazioni di conformità, ed eventualmente il certificato di collaudo di quanto installato. La fruizione dei locali durante lo svolgimento dei lavori sarà da determinarsi in accordo con l'Ufficio Manutenzione e il Servizio Prevenzione e Protezione.

3. Qualora il divieto non venisse rispettato, il responsabile di struttura ovvero i responsabili di didattica e di ricerca, dovranno far ripristinare, a proprie spese, quanto manomesso, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Manutenzione e, al termine dell'intervento, esibire la certificazione di conformità dell'impianto ripristinato. La fruizione dei locali durante lo svolgimento dei lavori sarà da determinarsi in accordo con l'Ufficio Manutenzione e il Servizio Prevenzione e Protezione.

Articolo 9 - Gestione dei contratti di manutenzione

1. Il committente, nell'affidare le attività di manutenzione, dovrà rispettare i criteri e le modalità di gestione previste dalla seguente normativa:
 - a) Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - b) D. Lgs. 36/2023 "Codice degli appalti";
 - c) Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
2. Nella formulazione di un contratto per la fornitura di servizi finalizzati alla manutenzione, il committente dovrà uniformarsi ai criteri indicati nella norma UNI 10146 o comunque alle procedure indicate dall'Area Tecnica, emanate di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione, per quanto di propria competenza.
3. Per lo svolgimento delle attività manutentive, i responsabili di struttura potranno affidare anche "contratti aperti di manutenzione". I contratti potranno riferirsi ad una singola categoria impiantistica o a pluralità di categorie. La gestione e la responsabilità dei contratti rimangono in capo alla struttura che li ha stipulati.
4. I contratti aperti potranno essere affidati dalle singole strutture, oppure in forma aggregata tra più strutture. Nel caso si scelga la forma aggregata, il coordinamento e la gestione del

contratto sarà di competenza delle metastrutture. Nel caso afferiscano al contratto la totalità dei plessi, la gestione è demandata a chi stipula il contratto.

5. È fatto obbligo al committente di acquisire le dichiarazioni di conformità, prima di procedere al pagamento di interventi manutentivi su impianti elettrici e/o tecnologici. Copie delle dichiarazioni di conformità dovranno condivise con Area Tecnica e Servizio Prevenzione e Protezione.
6. Indipendentemente dalla tipologia di servizio di manutenzione affidato all'appaltatore, al committente è fatto obbligo di:
 - a) nominare il Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dal D. Lgs. 36/2023 "Codice degli appalti";
 - b) conservare la documentazione relativa alle varie fasi della gestione del contratto di manutenzione, in originale od in copia conforme;
 - c) aggiornare periodicamente, attraverso le metastrutture, l'Area Tecnica e il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'elenco degli interventi effettuati e preventivamente autorizzati dalla stessa Area Tecnica e Servizio di Prevenzione e Protezione.

Articolo 10 - Norme Finali

1. Le procedure relative agli adempimenti tecnici, organizzativi e gestionali, ritenuti necessari alla corretta gestione delle attività di manutenzione, di cui agli Allegati Tecnici al presente regolamento, vengono definite dall'Area Tecnica, di concerto con il Servizio di Prevenzione e Protezione, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione.
2. Le procedure di cui al comma precedente vengono portate a conoscenza dei destinatari al momento dell'assunzione in servizio, del cambio di mansioni od al momento della assunzione di incarichi elettivi.
3. Il presente regolamento deve essere adeguatamente divulgato al personale che presta attività lavorativa a vario titolo presso le strutture di Ateneo.
4. Le norme contenute nel regolamento potranno subire modifiche o integrazioni in osservanza delle norme che saranno emanate in materia dai competenti Organi Governativi.

ALLEGATO TECNICO 1 - Elenco non esaustivo degli interventi considerati manutenzione preventiva e correttiva a carico del datore di lavoro e messi in opera dall'Ufficio Manutenzione di concerto con il Servizio Prevenzione e Protezione

Costituiscono interventi di manutenzione preventiva e correttiva rilevanti ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza e prevenzione incendi tutti gli interventi sulle seguenti attrezzature e macchine:

- apparecchiature per estinzione incendi (idranti, naspi, estintori d'incendio portatili e carrellati, impianti fissi di estinzione automatica d'incendio);
- sistemi fissi e componenti dei sistemi fissi di rilevazione, segnalazione ed allarme antincendio, comprese le apparecchiature di controllo, segnalazione ed alimentazione elettrica ed idrica ad essi asserviti;
- evacuatori di fumo e calore;
- impianti fissi di protezione dagli incendi, comprese le porte tagliafuoco e loro accessori;
- impianti di illuminazione d'emergenza (con esclusione delle batterie tampone e/o dei gruppi di continuità);
- impianti di distribuzione del gas metano;
- impianti di adduzione e distribuzione idrica;
- impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (comprensivo di cabine elettriche e pulsanti di sgancio);
- impianti elettrici installati in luoghi con atmosfera potenzialmente esplosiva;
- impianti di rilevazione e misura della concentrazione in atmosfera dei gas combustibili;
- impianti di rilevazione e misura della concentrazione in atmosfera dei gas asfissianti (azoto, argon, elio, anidride carbonica);
- impianti elettrici di illuminazione interna ed esterna;
- impianti elettrici nei locali ad uso medico;
- impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati;
- impianti antiintrusione ed antifurto, compresi gli impianti di trasmissione allarmi;
- impianti per diffusione segnali televisivi, sonori e multimediali attivi;
- impianti di protezione dalle scariche atmosferiche;
- impianti e dispositivi di messa a terra;

- impianti di climatizzazione e unità trattamento aria (UTA) ordinari;
- impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda ordinari;
- ascensori, montacarichi e montascale;
- cancelli automatici;
- riparazione o sostituzione di grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, camini, con o senza alterazione dei materiali esistenti.

ALLEGATO TECNICO 2 - Elenco non esaustivo degli interventi considerati manutenzione ordinaria messi in opera dall'Ufficio Manutenzione e dal Servizio Prevenzione e Protezione, per quanto di propria competenza

Sono opere di manutenzione **ordinaria** quelle che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali:

- pulitura, ripresa parziale di intonaci interni senza alterazioni di materiali o delle tinte esistenti;
- revisione di infissi in legno o metallo, interni ed esterni, compresa sostituzione di ferramenta di movimento (cerniere, ecc.), chiusura (serrature, cilindri, maniglie) e di vetratura, compresi tendaggi, persiane e sistemi di oscuramento;
- revisione di arredi comuni in legno o metallo (riparazione banchi, sedute, scrivanie, armadiature, ecc.) purché rispondenti alla normativa vigente (CAM Arredi);
- sostituzione rubinetteria e componenti dell'impianto idrico, compresi i sanitari, per avarie dovute all'uso, pulizia e/o sostituzione filtri di cappe, ventilconvettori, split compresi quelli di unità di trattamento aria, ricarica del gas refrigerante dei sistemi di climatizzazione nel rispetto della normativa vigente (al fine di garantire idonee condizioni microclimatiche all'interno dei luoghi di lavoro e con l'obiettivo di armonizzare la gestione degli impianti split, con l'entrata in vigore del presente regolamento, tutti i condizionatori esistenti in ateneo, indipendentemente dai fondi con cui sono stati acquisiti e installati nel passato, saranno presi in carico dall'amministrazione centrale per quanto riguarda: manutenzione ordinaria, straordinaria e smaltimento);

- manutenzione e riparazione di servizi igienici, compresa l'installazione in opera di accessori per sanitari l'installazione o sostituzione di asciugamani elettrici;
- rinnovamento di tinteggiature di murature interne ed esterne, ivi compresi corridoi, atri, disimpegno, ecc. (per gli edifici in utilizzo dall'Ateneo ma di proprietà di altri enti tutti gli interventi andranno concordati con la proprietà, per gli edifici sottoposti al vincolo "Belle Arti" occorrerà acquisire la necessaria autorizzazione prima di intervenire);
- riparazioni e sostituzioni di pavimentazioni;
- riparazione e/o creazione di controsoffitti leggeri e di pareti divisorie componibili, pareti montate a secco assimilabili ad opere di arredo;
- revisione, riparazione e/o sostituzione di apparecchi illuminanti, sostituzione di lampade;
- sostituzione di batterie tampone negli apparecchi illuminanti di emergenza e dei gruppi di continuità, di pertinenza della singola struttura;
- sostituzione o riparazione di gruppo prese;
- riparazioni e sostituzione di elementi accessori degli impianti videocitofonici, riparazioni degli impianti di amplificazione interni (EVAC e Audio);
- esecuzione o riparazione di reti interne trasmissione dati previo nulla-osta Ripartizione Servizi Informatici;
- gestione di fosse biologiche (svuotamento e verifica dell'impianto di sollevamento delle acque nere);
- gestione del verde, piantumazione, potature, sfalcio erba, ecc.;
- gestione emergenza meteo in caso di neve (spargimento sale e pulizia delle vie carrabili e pedonali);
- gestione di contratti di manutenzione e verifica di funzionamento cappe chimiche, armadi aspirati e cappe biohazard.

ALLEGATO TECNICO 3 - Elenco degli interventi considerati manutenzione straordinaria messi in opera dall'Ufficio Manutenzione di concerto con il Servizio Prevenzione e Protezione e Ufficio Lavori Pubblici

Costituiscono interventi di manutenzione **straordinaria**, per le quali occorre specifico titolo abilitativo (D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia), le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, fatiscenti o collabenti, degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Elenco non esaustivo di opere di manutenzione straordinaria:

- tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci interni se tali opere derivano da lavori di ristrutturazione degli ambienti;
- il rifacimento totale di intonaci esterni, di recinzioni, di manti di copertura, delle tinteggiature esterne, delle pavimentazioni esterne, anche con modificazione dei tipi dei materiali esistenti, delle tinte;
- rifacimento, integrazione e costruzione ex - novo di locali per servizi igienici e tecnologici senza aumento di volume;
- creazione dei lucernari ed abbaini, chiusura, apertura o modificazione di porte esterne o finestre (quando non finalizzata ad interventi di restauro o ristrutturazione);
- sostituzione di infissi esterni con modificazioni dei materiali o delle tinte esistenti;
- demolizione e sostituzione dei solai;
- creazione o demolizione di collegamenti verticali interni ed esterni all'unità immobiliare;
- demolizione di tramezzature o loro spostamento senza aumento della superficie complessiva;
- creazione di soppalchi che non determinino aumento di superficie utile o quando questi non sono assimilabili ad opere di arredo;
- adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, a fini strutturali o di coibentazione termica ed acustica;
- sostituzione di elementi architettonici (inferriate, bancali, cornici, zoccolature, gradini, ecc.) che modificano il tipo o la forma;
- installazione di nuovi cancelli e/o inferriate;
- installazione e sostituzione di vetrate con alterazione dei tipi, dei colori o dei materiali;
- realizzazione di nuovi impianti a servizio delle strutture universitarie.

ALLEGATO TECNICO 4 - Elenco non esaustivo degli impianti speciali ai fini di ricerca consegnati formalmente ai responsabili della linea di ricerca o acquistati dagli stessi

- gli impianti di gas tecnici aggiuntivi, ad integrazione di quelli centralizzati, realizzati all'interno del laboratorio.
- impianti integrativi di aria compressa realizzati all'interno del laboratorio;
- impianti di rivelazione gas e di sottossigenazione necessari per apparecchiature di nuova installazione;
- sistemi di condizionamento specifici per esigenze di ricerca;
- dispositivi di controllo di umidità dedicati apparecchiature di nuova installazione;
- sistemi di filtraggio e/o estrazione dell'aria dedicati apparecchiature di nuova installazione.

ALLEGATO TECNICO 5 - Richieste di intervento all'Ufficio Manutenzione

- Ticket Nettare (<https://nettare.unife.it/>): le richieste devono essere effettuate necessariamente attraverso il portale Nettare, producendo un ticket per la richiesta di intervento, selezionando la tipologia di ditta necessaria.
- Obbligatorietà ticket: non verranno tenute in considerazione richieste effettuate via e-mail o via telefono; qualora vi siano particolari esigenze temporali per la risoluzione di un problema, dopo aver effettuato il ticket, si potrà porre all'attenzione dell'Ufficio Manutenzione il suo numero e data di emissione.
- Segnalatore: ogni Struttura, Dipartimento, o Ente, che utilizza i locali dell'Ateneo, dispone di una o più persone abilitate ad effettuare i ticket su Nettare: il cosiddetto "Segnalatore".
- Referente: si deve obbligatoriamente inserire il nominativo e il numero di cellulare della persona che ha manifestato il problema, detta persona sarà considerata come Persona di Riferimento per la segnalazione e il successivo intervento, e verrà contattata dalla Ditta prima di accedere al locale, è pertanto necessario che la Persona di Riferimento si renda reperibile, al fine di non introdurre inutili ritardi nell'esecuzione degli interventi.
- Accesso ai locali: l'accesso è disciplinato dalla cartellonistica affissa sulla porta, predisposta dal Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo. In assenza di tale cartellonistica, o in presenza di cartellonistica difforme, il locale viene considerato senza particolari vincoli di sicurezza, e quindi di libero accesso da parte delle ditte manutentive. In caso di accesso

limitato o vietato ai vani, la Ditta deve contattare la Persona di Riferimento. In caso di mancata reperibilità della Persona di Riferimento, la Ditta tornerà successivamente per l'intervento.

- Firma del rapportino: la Persona di Riferimento (o un suo incaricato) dovrà siglare il rapportino stilato dalla Ditta intervenuta.
- La Ditta intervenuta invierà tale rapportino all'Ufficio Manutenzione